



COMUNE DI NURAMINIS
Provincia di Cagliari

Piazza Municipio n°1 tel. 070-8010060

**REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA
RETTA DI INSERIMENTO DI ANZIANI, DISABILI, MINORI
IN STRUTTURE ASSISTENZIALI SOCIO SANITARIE
SOCIO RIABILITATIVE**

APPROVATO con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19.05.2016

I N D I C E

CAPO I Principi generali

Art. 1 Oggetto del regolamento e finalità dell'intervento

CAPO II Criteri di contribuzione alle rette di ricovero di anziani o disabili in strutture sociali e socio sanitarie

Art. 2 Destinatari

Art. 3 Cause di esclusione

Art. 4 Criteri e Procedure per la richiesta dell'integrazione della retta

Art. 5 Istruttoria

Art. 6 Concorso alla spesa dell'anziano / disabile

Art. 7 Rendicontazione sull'utilizzo della quota per le spese personali

Art. 8 Il donatario

Art. 9 I soggetti civilmente obbligati

Art.10 Criteri di quantificazione della capacità economica dei donatori e dei soggetti civilmente obbligati e relative procedure

Art.11 Rivalutazione e riesame

CAPO III Criteri di contribuzione alle rette di inserimento di disabili in centri socio riabilitativi in regime semiresidenziale o residenziale

Art.12 Finalità e destinatari

Art.13 Descrizione del servizio, modalità di fruizione , organizzazione e inserimenti

Art.14 Partecipazione degli utenti ai costi degli inserimenti in regime semiresidenziale o residenziale

CAPO IV Assunzione dell'integrazione retta di inserimento di minori in strutture protette

Art. 15 Finalità e destinatari

Art. 16 Quantificazione dell'onere di integrazione della retta di inserimento di minori in strutture protette

CAPO V Disposizioni finali

Art. 17 Forme di pagamento

Art. 18 Rinvio

ALLEGATO A)

ALLEGATO B)

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto del regolamento e finalità dell'intervento

Il presente regolamento disciplina gli interventi economici a carico del Comune di Nuraminis finalizzati all'integrazione delle rette di inserimento di anziani, disabili, minori in strutture assistenziali e socio sanitarie.

L'intervento si pone la finalità di garantire la copertura delle spese di inserimento e della quota spese personali (di seguito definite retta) per i soggetti in favore dei quali si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali o semiresidenziali, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta.

Il ricovero in struttura residenziale rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili. Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio - economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio. L'integrazione della retta di inserimento viene garantita dal Comune, secondo le modalità e i criteri contenuti nel presente regolamento, salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri enti.

CAPO II

Criteri di contribuzione alle rette di ricovero di anziani o disabili in strutture sociali e socio sanitarie

Art. 2

Destinatari

I destinatari degli interventi sono i cittadini che prima del ricovero risultano residenti nel Comune di Nuraminis da almeno tre anni, per i quali si rilevano le seguenti condizioni:

- a) anziani ultrasessantacinquenni o disabili adulti comunque in condizioni di documentata non autosufficienza o che, parzialmente non autosufficienti, non sono assistibili nel proprio domicilio per carenza o insufficienza di supporto familiare adeguato e/o di ambiente idoneo;
- b) valutazione da parte degli uffici comunali di servizio Sociale e/o dell'Unità di Valutazione Territoriale (UVT) che valuta l'inserimento in strutture socio sanitarie o centri di riabilitazione, come migliore progetto assistenziale possibile per rispondere alle esigenze di cura della persona;
- c) l'utilizzo di tutte le risorse economiche (pensioni, indennità e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo percepita) e patrimoniali personali, risultanti insufficienti alla copertura del costo della retta, anche tenuto conto della partecipazione dei parenti civilmente obbligati (ex art. 433 del C.C.).

Art. 3

Cause di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione dall'assunzione dell'integrazione della retta di inserimento:

- a) la titolarità di risorse economiche (pensioni, indennità, risparmi e/o altre provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepite) sufficienti al pagamento della retta e della quota spese personali, se dovute;
- b) l'esistenza di persone tenute agli alimenti , ex art. 433 C.C., in grado di garantire l'integrazione della retta;

c) la proprietà di beni immobili (**esclusa la casa principale**), terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura il cui valore economico sia sufficiente al pagamento della retta, salvo l'applicazione dell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 4

Criteri e Procedure per la richiesta dell'integrazione della retta

La retta per l'ospitalità nelle strutture relative agli anziani non autosufficienti e/o portatori di handicap è divisibile in quota sanitaria a carico del S.S.N. ed in quota alberghiera a carico dell'utente. Il procedimento di assunzione dell'integrazione retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta.

Il procedimento può essere avviato d'ufficio e/o su eventuale segnalazione dei servizi socio sanitari del territorio per situazioni eccezionali.

L'istanza deve essere corredata da:

- a) dichiarazione dei redditi dell'interessato a relativo ai redditi percepiti nell'anno precedente alla richiesta, (certificazione ISEE);
- b) dichiarazione (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 445/2000) dell'esistenza ed eventuale indicazione di donatori e/o di soggetti civilmente obbligati (elencati all'art. 433 del Codice Civile) oppure della loro assenza;
- c) dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
- d) ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile a stabilire le reali condizioni socio economiche del nucleo familiare dell'interessato e dei parenti civilmente obbligati e/o documentazione concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente lettere a) e b) comporta il rigetto dell'istanza.

Art. 5

Istruttoria

L'ufficio Servizi Sociali ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- a) verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza e, se del caso, chiede ulteriori dichiarazioni ovvero integrazioni o rettifiche delle dichiarazioni incomplete o erranee;
- b) Valuta professionalmente le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante per l'assunzione dell'integrazione, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento, con particolare attenzione alle condizioni socio – sanitarie (verbale UVT da cui risulti la necessità del ricovero) ed economiche del beneficiario (ISEE relativo ai redditi dell'anno precedente e dichiarazione della situazione economica dell'anno in corso);
- c) Convoca i parenti civilmente obbligati per la valutazione della capacità di partecipazione al pagamento della retta di ricovero dell'assistito secondo quanto previsto all'art. 10 del presente Regolamento;
- d) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti accessori;
- e) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici;
- f) richiede l'eventuale esibizione di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
- g) raccoglie:

- la sottoscrizione degli impegni di carattere economico da parte del donatario, dei soggetti civilmente obbligati e dell'assistito medesimo anche con riferimento a quanto previsto dagli artt. 6 – 8 – 9 – 10 del presente Regolamento;

- la sottoscrizione dell'impegno dei soggetti civilmente obbligati a garantire direttamente (anche decidendo di ospitare l'anziano o disabile) le adeguate e necessarie prestazioni assistenziali definite nel progetto individuale in favore dell'assistito;

h) relaziona in merito alle risultanze delle verifiche effettuate e alla valutazione sociale del caso, formulando una proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza per l'assunzione del relativo provvedimento a cura del Responsabile.

In via del tutto eccezionale, nel caso si verifichino condizioni di urgenza, che richiedono un intervento indifferibile a tutela dell'incolumità della persona, l'istruttoria viene effettuata successivamente al provvedimento di assunzione dell'integrazione. Qualora a istruttoria completata si riscontri che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero/rivalsa e, in ogni caso, le procedure per l'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile.

Art. 6

Concorso alla spesa dell'anziano / disabile

1.L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire economicamente in favore dei cittadini di Nuraminis che usufruiscono dei servizi, diurni o residenziali, nel caso in cui i redditi dell'utente, detratte le spese personali, unitamente alle quote di contribuzione massima da parte delle persone tenute agli alimenti, non esauriscano la totale copertura del costo del servizio.

2.La persona concorre al pagamento della retta con tutte le proprie risorse economiche/finanziarie presenti e future tenuto conto delle dichiarazioni e degli impegni assunti in fase istruttoria. La quota mensile a carico dell'utente non potrà superare l'80% del reddito complessivo, assicurando comunque al medesimo risorse economiche sufficienti per le spese personali.

3.Qualora la persona sia titolare di beni immobili (**esclusa la casa principale**) e/o di risorse finanziarie di cui non ha l'immediata disponibilità, il Comune, esclusivamente per rispondere a improcrastinabili e urgenti esigenze di cura e tutela della persona, può anticipare le somme necessarie all'integrazione della retta restando impregiudicata ogni eventuale successiva azione di recupero / rivalsa.

4.Nel caso di cui al comma 3 l'assistito o chi lo rappresenta, nell'ambito dell'istruttoria diretta all'assunzione dell'integrazione da parte del Comune, deve assumere l'impegno formale ad utilizzare i beni immobili e/o le risorse finanziarie per consentire al Comune di recuperare quanto corrisposto per l'integrazione.

5. Se l'assistito non è in grado di impegnarsi come previsto al comma 4 ed è privo di rappresentante legittimato o, se presente, questi è titolare di interessi contrastanti con quelli dell'assistito, il Comune, tramite i propri uffici di Servizio Sociale (in assenza di altri soggetti che possono promuovere il ricorso o il loro rifiuto a procedere in tal senso), segnala, laddove ne ricorrano i presupposti, la situazione alla competente Autorità Giudiziaria affinché siano adottate le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, previste dal Codice Civile.

Art. 7

Rendicontazione sull'utilizzo della quota per le spese personali

La quota per le spese personali riservata all'assistito se concretamente gestita da parenti e/o dalla struttura presso cui è inserito, questi dovranno rendicontare al Comune annualmente, in merito all'utilizzo di tale somma in favore dell'assistito.

Art. 8

Il donatario

Ai fini del concorso all'integrazione della retta di ricovero vengono coinvolti preliminarmente gli eventuali donatari, con riferimento a quanto previsto all'art. 437 del C.C.

Art. 9

I soggetti civilmente obbligati

Per parenti civilmente obbligati si intendono quelli indicati dall'art. 433 del Codice Civile e pertanto:

- a) il coniuge;
- b) i figli;
- c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
- d) i generi e le nuore;
- e) il suocero e la suocera;
- f) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Gli obbligati di cui al precedente comma 1 sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'assistito, anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico / assistenziale dello stesso.

Degli obbligati di cui al comma 1 viene coinvolto chi si trova nel grado più vicino, secondo l'ordine sopra indicato; nel caso di più persone nello stesso grado si verifica la disponibilità di ciascuno a partecipare per una quota parte; qualora le quote versate siano insufficienti vengono convocati i parenti nel grado successivo, fino ad accertare la possibilità che sia garantita all'assistito tutta la somma necessaria per l'integrazione retta o, in alternativa, la necessaria assistenza.

Art 10

Criteri di quantificazione della capacità economica dei donatari e dei soggetti civilmente obbligati e relative procedure

La capacità di partecipazione al pagamento della retta di ricovero dell'assistito da parte dei soggetti civilmente obbligati è calcolata secondo le modalità indicate nell'allegato A al presente regolamento.

I soggetti civilmente obbligati partecipano al costo della retta di ricovero dell'assistito sottoscrivendo apposito impegno al versamento della quota definita ai sensi del comma precedente.

In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al precedente comma 2, o di inottemperanza al medesimo, da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati il Comune, laddove ne ricorrano i presupposti, segnala l'assistito alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile e/o avvia idonee procedure di rivalsa e/o recupero.

Art. 11

Rivalutazione e riesame

La situazione dell'assistito viene riesaminata a cura dell'Ufficio Servizi Sociali dando luogo ad una nuova istruttoria nei seguenti casi:

- a) su attivazione dello stesso ufficio ogni qual volta vengano acquisiti ulteriori elementi che potrebbero comportare una valutazione del caso diversa da quella iniziale;

- b) su istanza dei soggetti civilmente obbligati corredata di documentazione relativa a nuovi e ulteriori elementi, e idonea a far riconsiderare l'ammontare del contributo ad integrazione della retta;
- c) su motivata richiesta dell'assistito.

CAPO III

Criteri di contribuzione alle rette di inserimento di disabili in centri socio riabilitativi in regime semiresidenziale o residenziale

Art. 12

Finalità e destinatari

I Centri socio riabilitativi, semiresidenziali, sono destinati ai disabili che necessitano di interventi di riabilitazione e hanno come finalità:

- il mantenimento del disabile all'interno del proprio nucleo familiare in alternativa alla istituzionalizzazione;
- la sua piena integrazione nel contesto sociale;
- la costruzione di un modello flessibile e diversificato di offerta di prestazione che possa rispondere in maniera puntuale e personalizzata alle esigenze del disabile stesso.

I Centri socio riabilitativi, residenziali, sono rivolti ai disabili che necessitano di interventi riabilitativi globali tali da impedirne la permanenza in famiglia.

Art. 13

Descrizione del servizio, modalità di fruizione, organizzazione e inserimenti

Le prestazioni di assistenza socio sanitaria di riabilitazione globale, in regime residenziale o semiresidenziale, vengono disposte dalla struttura socio riabilitativa in cui è inserito l'utente non autosufficiente, a seguito della valutazione dell'utente medesimo da parte dell'Unità di Valutazione Interna (UVI), che, contestualmente, notifica l'inserimento all'Unità di Valutazione territoriale (UVT) della ASL, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato n. 1 della Delib. G.R. n. 37/12 del 06.09.2011, che deve trasmettere, a sua volta, una comunicazione al Comune di residenza dell'utente.

L'UVT si deve esprimere entro 10 giorni. Il Comune, entro la data fissata dalla ASL per la valutazione e comunque entro 15 giorni dalla notifica dell'inserimento, deve accertare la situazione economica dell'utente, in base all'Allegato alla delibera G.R. n. 2/5 del 22.01.2014 avente ad oggetto "Modalità di determinazione ai fini della copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti".

Art. 14

Partecipazione degli utenti ai costi degli inserimenti nei centri riabilitativi in regime semiresidenziale o residenziale

In base alla citata delibera Regionale n. 2/5 del 22.01.2014 e relativo prospetto allegato, il Comune deve stabilire la quota di compartecipazione degli utenti al costo della retta applicandone i criteri che vengono riportati nell'Allegato B) del presente Regolamento.

La cosiddetta quota alberghiera della retta di ricovero farà carico, in parte all'utente, se dovuta, e la restante somma sarà finanziata dalla Regione Sardegna.

CAPO IV

Assunzione dell'integrazione retta di inserimento di minori in strutture protette

Art. 15

Finalità e destinatari

Obiettivo primario dell'intervento è la tutela del minore.

Nel caso di minore, il cui nucleo familiare versi in una situazione di temporaneo disagio, viene data priorità a progetti assistenziali che consentono allo stesso la permanenza presso il proprio domicilio, anche grazie a forme di sostegno socio – economico e domiciliare alla famiglia, a forme di tutoraggio e accompagnamento educativo personalizzato del minore, a interventi educativi domiciliari e a forme di affidamento familiare diurno o residenziale.

Nel caso in cui, dopo aver esperito ogni altro possibile intervento o per le particolari problematiche rilevate, si concordi con la famiglia sulla necessità e utilità dell'inserimento del minore in adeguata struttura protetta, il Comune, su proposta motivata dell'Operatore Sociale competente per area, dispone l'inserimento consensuale ai sensi della normativa vigente.

Art. 16

Quantificazione dell'onere di integrazione retta di inserimento di minori in struttura protetta

Nei casi di inserimento di minore in struttura protetta di cui al precedente art. 15 il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la partecipazione al costo della retta da parte delle famiglie la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri individuati nell'Allegato A) tabella 2 al presente Regolamento. L'impegno alla partecipazione al costo della retta, viene formalmente raccolto dall'Operatore Sociale titolare del caso e può essere inserito nel progetto quadro in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.

Il Comune può assumere l'integrazione della retta, in deroga ai criteri stabiliti al comma 2, \ del presente articolo, in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'Operatore Sociale competente per area e/o di altri servizi specialistici pubblici da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare, fatta salva la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 17

Forme di pagamento

L'Ufficio Servizi Sociali provvede al calcolo della percentuale di partecipazione al costo del servizio in relazione al reddito dell'utente e sugli eventuali soggetti civilmente obbligati, sulla base dei criteri indicati negli artt. 6 – 10 e 14 , e nell'allegato A e B), del presente Regolamento.

In caso di mancato pagamento non giustificato, entro i 30 giorni successivi, è prevista la sospensione del servizio e il recupero delle somme dovute secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 18

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, ove possibile, le analoghe disposizioni dei Regolamenti dell'Ente, e si fa richiamo alle disposizioni dello Statuto, delle leggi e dei principi generali del diritto.

Il Comune di Nuraminis si riserva la facoltà, inoltre, di adeguare il presente Regolamento alle norme attuative della L.R. 23/2005, in materia di contribuzione al

costo delle rette da parte degli utenti, all'atto dell'approvazione delle stesse da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio previsto dallo Statuto Comunale.

Allegato A) alla delibera C.C. n. 20 del 19.05.2016

CAPACITA' DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DA PARTE DEI SOGGETTI CIVILMENTE OBBLIGATI IN BASE AL REDDITO ISEE			
TAB.1)	CONIUGE	CAPACITA' CONTRIBUTIVA MENSILE	
	REDDITO ISEE INFERIORE A € 8.000,00	Nessuna compartecipazione utente	
	REDDITO ISEE DA € 10.000,00 A € 15.000,00	30% del costo della retta a carico dell'Ente	
	REDDITO ISEE SUPERIORE A € 15.001,00	40% del costo della retta a carico dell'Ente	

TAB. 2)	FIGLI / DISCENDENTI GENITORI /ASCENDENTI GENERI / NUORE	CAPACITA' CONTRIBUTIVA MENSILE	
	REDDITO ISEE INFERIORE A € 12.000,00	Nessuna compartecipazione utente	
	REDDITO ISEE DA € 12.001,00 A € 30.000,00	40% del costo della retta a carico dell'Ente	
	REDDITO ISEE SUPERIORE A € 30.000,00	50% del costo della retta a carico dell'Ente	
TAB. 3)	SUOCERO / SUOCERA FRATELLI / SORELLE	CAPACITA' CONTRIBUTIVA MENSILE	
	REDDITO ISEE INFERIORE A € 10.000,00	Nessuna compartecipazione utente	
	REDDITO ISEE DA € 10.001,00 A € 15.000,00	35% del costo della retta a carico dell'Ente	
	REDDITO ISEE SUPERIORE A € 15.000,00	50% del costo della retta a carico dell'Ente	

* se il soggetto civilmente obbligato è convivente con l'assistito si considera il reddito riferito al nucleo anagrafico estratto (art. 3 comma 2 DLgs 109/98) escludendo l'assistito * i soggetti civilmente obbligati vengono individuati secondo l'ordine di cui al comma 1 dell'art.9 del regolamento * se nel nucleo vi sono più soggetti civilmente obbligati di grado diverso, quindi con capacità contributiva diversa, si considera il reddito del nucleo estratto;
 * se ci sono più soggetti civilmente obbligati dello stesso grado nello stesso nucleo: la capacità contributiva si intende del nucleo nell'insieme

CONTRIBUZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI. (DELIBERA G.R. N. 2/5 DEL 22.01.2014 - N. 9/9 DEL 05.03.2014)		
SCAGLIONI ISEE	COMPARTECIPAZIONE UTENTE	COPERTURA ONERI SOCIALI REGIONE SARDEGNA
ISEE fino a €. 15.000,00	Nessuna compartecipazione utente	Copertura totale della quota sociale
ISEE compreso tra €. 15.001,00 e €. 25.000,00	Compartecipazione utente pari al 5%	Copertura totale della quota sociale pari al 95%
ISEE compreso tra €. 25.001,00 e €. 35.000,00	Compartecipazione utente pari al 10%	Copertura totale della quota sociale pari al 90%
ISEE compreso tra €. 35.001,00 e €. 40.000,00	Compartecipazione utente pari al 25%	Copertura totale della quota sociale pari al 75%
ISEE compreso tra €. 40.001,00 e €. 50.000,00	Compartecipazione utente pari al 35%	Copertura totale della quota sociale pari al 65%
ISEE compreso tra €. 50.001,00 e €. 60.000,00	Compartecipazione utente pari al 50%	Copertura totale della quota sociale pari al 50%
ISEE compreso tra €. 60.001,00 e €. 80.000,00	Compartecipazione utente pari al 65%	Copertura totale della quota sociale pari al 35%
ISEE compreso tra €. 80.001,00 e €. 90.000,00	Compartecipazione utente pari al 80%	Copertura totale della quota sociale pari al 20%
ISEE oltre €. 90.001,00	Costo a totale carico utente	Nessuna copertura della quota sociale